

Obbligo di POS per i Professionisti: dall'1 febbraio 2016 sanzioni per chi non si adegua

Dovrebbe essere emanato a breve (entro l'1 febbraio 2016) il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale saranno disciplinate **le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie** relative all'**obbligo per i professionisti di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito**.

È quanto prevede l'art. 1, comma 900 della **Legge di Stabilità per il 2016** che ha modificato l'articolo 15 del **decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179** (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), inserendo quanto era stato dimenticato: la sanzione per chi non si adegua. Ricordiamo, infatti, che dal 30 giugno 2014 tutti i professionisti sarebbero stati obbligati ad accettare pagamenti effettuati mediante carte di debito (obbligo definito dal **Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 24 gennaio 2014** recante "*Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito*" - **Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014**), se non fosse che non erano state previste sanzioni per chi non si fosse adeguato e con la conseguenza che non adempiendo a tale obbligo si sarebbe incorso solo nella "*mora del creditore*" come stabilito dall'art. 1207 del codice civile, che non libera il debitore dall'obbligazione (**leggi articolo**).

Nel mese di maggio del 2015 era stato poi presentato il ddl n. 1747, d'iniziativa dei senatori Piero Aiello, Antonio Gentile, Giovanni Bilardi e Ulisse Di Giacomo, recante "Disposizioni relative all'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori ai 30 euro" che avrebbe previsto:

- una sanzione amministrativa di 500 euro per i professionisti che non hanno provveduto a munirsi di adeguati strumenti per accettare pagamenti tramite carta di debito;
- una sanzione amministrativa di 1.000 euro per i professionisti che entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio non hanno provveduto a comunicare,

all'ufficio che ha irrogato la sanzione, dell'avvenuto adeguamento con le modalità comunicate nella sanzione notificata o non si sono adeguate;

- qualora i professionisti non abbiano ancora provveduto all'adeguamento entro altri 30 giorni dalla sanzione di 1.000 euro, è prevista la sospensione dell'attività professionale e commerciale sino al completo adeguamento alla normativa in materia.

Il disegno di legge era stato ritirato a seguito della protesta di tutto il mondo professionale. Adesso, però, non si potrà più scappare dall'obbligo a meno di casi di *"oggettiva impossibilità tecnica"*.

Sull'argomento è intervenuto il Presidente del **Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati** (CNGeGL), **Maurizio Savoncelli**, che in una lettera indirizzata ai Geometri italiani da alcune utili indicazioni, valide per tutti i professionisti.

Intanto, la lettera del Presidente Savoncelli premette che non è intenzione del CNGeGL entrare nel merito della validità delle misure intraprese dalle Istituzioni, che l'attività del geometra, per sua stessa natura e finalità, è tracciabile in ciascun ufficio destinatario della prestazione professionale e che le parcelle dei professionisti possono essere pagate con modalità alternative: contanti sino a 3 mila euro, assegno bancario, bonifico bancario. Ciò premesso, il leader del CNGeGL invita i Geometri italiani ad *"adottare comportamenti ispirati all'etica e alla trasparenza, al fine di tutelarsi da eventuali denunce della committenza, magari a fronte dell'interpretazione errata di norme entrate in vigore solo di recente"*. Per questo motivo *"all'atto del conferimento dell'incarico è opportuno indicare chiaramente – oltre quanto già previsto – la modalità di pagamento della prestazione d'opera concordata con il committente"*.

Sarà nostra cura darvi tempestiva informazione della pubblicazione del decreto.